

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
254	Polizia amministrativa	Commissioni di vigilanza L.P.S. - Competenze

Domanda: Un comune, che aveva convocato la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la “*verifica*” dell’agibilità di un cinema, si è sentito contestare dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la competenza della commissione comunale in quanto “ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la competenza per la verifica dei cinematografi o dei teatri (a prescindere dalla capienza), compresi gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 persone, è della Commissione Provinciale.

Risposta: A conferma della posizione assunta dal Comando dei Vigili del Fuoco si è espresso il Presidente della Commissione Provinciale precisando:

“Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Comando ha prospettato l’incompetenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ad effettuare la verifica per locali cinematografici o teatrali a prescindere dalla capienza.

Si rileva in proposito che l’impostazione interpretativa prospettata da codesto Comando risulta pienamente condivisibile, poiché, per quanto possa apparire complessa e difficoltosa la lettura degli artt. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, novellati ai sensi dell’art. 4 lett. b) D.P.R. 28/5/2001, n. 311, è innegabile, che l’art. 142 comma nono annovera ‘i locali cinematografici o teatrali’ tra quelli per i quali ‘è sempre prescritta’ la verifica da parte della Commissione provinciale.

È parere altresì di quest’ufficio che ai sensi dell’art. 142, comma nono, in questione, l’espressione ‘verifica’ vada intesa in senso estensivo e debba essere riferita anche all’esame del progetto.

In caso contrario, infatti, si dovrebbe ipotizzare, per le due Commissioni, una competenza per così dire ‘condominiale’ differenziata in rapporto alle varie fasi di uno stesso procedimento (‘esame progetto’ e ‘collaudo’). Tali ipotesi, in realtà, non risulta convincente poiché l’esame sistematico delle norme in questione suggerisce piuttosto l’idea che le competenze tra le due Commissioni abbiano ripartizione di carattere alternativo”.